



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

OGGETTO: Schema di Convenzione tra il Comune di Reggio Calabria e le Scuole dell'Infanzia private paritarie per il Servizio di mensa scolastica - Anno scolastico 2025/2026. Legge Regionale 08/05/1985, n. 27.

L'anno 2025, giorno __ __ del mese di __ __ __ __ __ __ in Reggio Calabria, presso il Palazzo del CE.DIR., via Michele Barillaro, Torre 1, piano I, sono presenti:

Da una parte

Il Comune di Reggio Calabria (Codice Fiscale 00136380805) rappresentato dalla dott.ssa Lucia Consiglio, nata a __ __ __ __ __ __ il __ / __ / __ __ __ __, Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __, nella qualità di Dirigente del Settore 11 "Istruzione, Sport, Politiche giovanili, Partecipate" del medesimo Comune.

Dall'altra parte

Le Scuole dell'infanzia private, paritarie:

1 - La Scuola dell'infanzia, privata, paritaria con sede in Reggio di Calabria, Via.....,(Codice Fiscale), legalmente rappresentata da nato/a a il, Codice Fiscale;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 258 del 04 dicembre 2025, è stato approvato l'avvio del servizio di mensa scolastica in convenzione con le scuole dell'infanzia private paritarie del Comune di Reggio Calabria, per l'anno scolastico 2025/2026;
- che al fine di acquisire la disponibilità delle scuole dell'infanzia private paritarie ad aderire alla convenzione per il servizio di mensa scolastica anno scolastico 2025/2026, è stata attivata la Manifestazione di interesse con apposito Avviso sul sito internet dell'Ente, contenente le indicazioni dei requisiti necessari;
- che con Determinazione Dirigenziale nr. __ __ del __ / __ / 2025 è stato approvato l'elenco delle Scuole aderenti la manifestazione di interesse e lo schema di convenzione del servizio di mensa scolastica per le scuole dell'infanzia private paritarie del Comune di Reggio Calabria, per l'anno scolastico 2025/2026;
- gli artt. 42 e 45 del D.P.R. 616/1977 stabiliscono, rispettivamente, che le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica sono destinate a favore degli alunni delle istituzioni

pubbliche o private e che dette funzioni sono attribuite ai Comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale;

- la Regione Calabria, con la Legge Regionale n. 27/85, ha dettato norme in materia di Diritto allo Studio, disciplinando le modalità di esercizio delle funzioni attribuite ai Comuni, promuovendo interventi idonei a rendere effettivo il Diritto allo Studio, in conformità ed in attuazione ai dettami costituzionali e da quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- gli artt. 4 e 5 della Legge Regionale 8 maggio 1985 n. 27 prevedono, tra l'altro, che a favore degli alunni delle scuole dell'infanzia sono attuati servizi di mensa e di trasporto scolastico e forniti i sussidi speciali per gli alunni disabili e che le istituzioni scolastiche private paritarie, che operano senza fini di lucro, usufruiscono dei benefici derivanti dai predetti interventi da parte dei Comuni che ne disciplinano le modalità di erogazione sulla base di apposite convenzioni;
- l'art. 17 della medesima L. R. prevede che i servizi di mensa scolastica sono organizzati dai Comuni e che "tali servizi sono preferibilmente gestiti direttamente dalle istituzioni scolastiche provviste di strutture ed attrezzature, tramite appalto o convenzione";
- la Legge n. 62 del 10.3.2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul Diritto allo studio e all'Istruzione" ha stabilito che il Sistema Nazionale di Istruzione è costituito dalle scuole statali, dalle scuole private paritarie e degli Enti locali;
- la Legge n. 53 del 28 marzo 2003 ha articolato il Sistema educativo di Istruzione nella scuola dell'infanzia e nel ciclo primario e secondario, assegnando alla scuola dell'infanzia il compito di concorrere alla educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale delle bambine e dei bambini, promuovendone le potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento e operando per assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunità educative;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

Il Comune di Reggio Calabria, rappresentato dalla dott.ssa Lucia Consiglio, nella qualità di Dirigente del Settore 11 "Istruzione, Sport, Politiche Giovanili, Partecipate" del medesimo Comune, riconosce ed assicura, in favore delle Scuole dell'infanzia private, paritarie, come sopra rappresentate, un contributo per il servizio di mensa scolastica, per l'annualità 2025/2026.

Art. 3

Ciascuna delle Scuole in convenzione:

1. accoglie indistintamente bambini e bambine senza alcuna discriminazione, che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento, salvo i diversi termini che dovessero intervenire in materia per effetto di norme di legge, regolamento, decreti o circolari ministeriali;
2. determina, nell'ambito della propria autonomia, la data di inizio dell'anno scolastico assicurando una durata non inferiore a quella stabilita per le scuole dell'infanzia private, paritarie;

3. si impegna:

a) a rispettare gli ordinamenti per l'attività educativa vigente in materia ed a costituire gli Organi Collegiali nel rispetto delle previsioni della suddetta normativa;

b) a rispettare ed osservare principi e criteri direttivi contenuti nella Legge 28.03.2003, n.53 e le disposizioni contenute nel D. Lgs. 19.02.2004, n. 59, recante la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia, nonché quelle del D.M. 83/2008 sul riconoscimento e mantenimento della parità scolastica;

c) a svolgere la propria attività educativa senza fini di lucro;

d) a prendere atto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 13 gennaio 2025 avente ad oggetto la determinazione quote di contribuzione al servizio mensa dell'esercizio finanziario 2025, determinate tenendo conto dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), ai sensi del D. Lgs. n. 109/1998 e ss.mm.ii.;

e) a comunicare alle famiglie interessate il costo unitario del pasto determinato nella misura massima di €. 4,98 (Iva 4% inclusa) e le diverse fasce di contribuzione di seguito riportate:

FASCIA	ISEE	PARTECIPAZIONE AL COSTO	COSTO (IVA INCLUSA)
A	Non superiore a €. 1.500	Esenzione totale	€. 0
B	Superiore a €. 1.500 e fino a €. 3.000	31,52% del costo unitario del servizio	€. 1,57
C	Superiore a €. 3.000 e fino a €. 6.000	47,79% del costo unitario del servizio	€. 2,38
D	Superiore a €. 6.000 e fino a €. 12.000	60,44% del costo unitario del servizio	€. 3,01
E	Superiore a €. 12.000 e fino a €. 18.000	75,30% del costo unitario del servizio	€. 3,75
F	Superiore a €. 18.000	100,00% del costo unitario del servizio	€. 4,98

e) al rispetto ed all'applicazione per il personale dipendente delle norme previste dalla vigente normativa in materia, nonché dalla C.C.N.L. di settore;

f) al rispetto delle direttive emanate dal Comune per la disciplina dei servizi oggetto della presente Convenzione.

Art. 4

1. I competenti organi scolastici dovranno provvedere:

PER IL SERVIZIO MENSA

- a realizzare nelle proprie strutture il servizio di mensa scolastica per i bambini frequentanti la stessa scuola, nel rispetto delle vigenti norme sanitarie in materia e del sistema di prevenzione H.A.C.C.P., nonché delle disposizioni vigenti relative ai controlli in materia di sicurezza alimentare applicando, in particolare, una tabella dietetica che, sotto la loro personale responsabilità, tenga conto di eventuali casi di intolleranze/allergie. Tale tabella dovrà essere approvata dalle competenti autorità sanitarie, ove previsto;

- ad impiegare nel servizio di mensa scolastica, personale in possesso delle certificazioni sanitarie previste e di uno o più attestati rilasciati da enti accreditati a seguito della frequenza di un idoneo

corso di formazione e/o aggiornamento in materia di igiene alimentare, con specifico riferimento all'attività di ristorazione, anche ai fini della corretta applicazione del sistema HACCP e dei manuali di corretta prassi igienica per la prevenzione della contaminazione degli alimenti;

- ad accertare giornalmente, tramite i responsabili di ciascun refettorio, prima che si dia inizio alla somministrazione dei pasti, il numero dei bambini che chiedono di fruire della mensa;

- alla vigilanza ed al controllo sul rispetto della somministrazione dei pasti nella quantità e qualità dei prodotti prescritti dalla tabella dietetica.

2. in deroga a quanto stabilito al comma precedente, ciascuna delle scuole in convenzione ha la facoltà di apportare alla tabella dietetica variazioni, purché conformi alle regole di sana ed equilibrata alimentazione e previa autorizzazione della competente Autorità sanitaria.

Art. 5

1. E' riconosciuto alle Scuole dell'Infanzia private, paritarie in convenzione un numero massimo di utenti pari a quello riportato nell'autorizzazione igienico-sanitaria.

2. Il Comune si impegna a versare a ciascuna delle Scuole in convenzione per l'attuazione del servizio di cui agli articoli precedenti l'intero costo del pasto o una quota parte, per ogni alunno ammesso a fruire del servizio stesso, uguale ad un massimo di 180 giorni scolastici (riparametrati al periodo di riferimento);

3. E' riconosciuto un contributo per il costo dell'intero pasto, per il servizio **mensa**, uguale a quello corrisposto dal Comune alle scuole Statali sulla base delle tariffe di cui alla Delibera di Giunta n. 4 del 13 gennaio 2025, moltiplicato per i pasti fruiti dagli alunni nel periodo di riferimento e, comunque entro i limiti delle somme disponibili nel bilancio dell'Ente.

Art. 6

1. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito ai commi precedenti, il Comune mette a disposizione un applicativo informatico del tutto analogo a quello impiegato per l'erogazione del servizio di mensa scolastica nelle scuole statali.

Analogamente a quanto avviene nelle scuole statali, ciascun genitore iscriverà il figlio al servizio mensa, su detto applicativo, indicando la scuola privata paritaria prescelta, ed allegando la documentazione richiesta.

Le iscrizioni devono essere effettuate sul portale on-line <https://refezionescolastica.reggiocal.it> .

Si rende necessario, per chi richiede il servizio di refezione scolastica, essere provvisto del sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). In fase di iscrizione dovrà essere inserito un modello ISEE in corso di validità; per l'anno scolastico 2025/2026.

Si fa presente che il pagamento del costo dei pasti, da effettuare con cadenza mensile, dovrà essere eseguito esclusivamente solo sul portale dei pagamenti per i cittadini verso la Pubblica Amministrazione con pagoPA Mypay. (Link <https://pagopa.regione.calabria.it/pa/home.html>).

A seguito dell'approvazione della ricarica da parte dell'operatore, il sistema in automatico prenoterà i pasti fino ad esaurimento dell'importo inserito.

Il genitore potrà procedere ad annullare il pasto prenotato per eventuali assenze dell'alunno entro le ore 9:30 dello stesso giorno. In caso contrario, il costo del pasto verrà addebitato.

Il pagamento dei pasti avverrà secondo le modalità già in uso per le scuole statali, di seguito riportate:

- 1) collegarsi all' indirizzo: <https://pagopa.regione.calabria.it/home>
- 2) cliccare su "altre tipologie di pagamento" (in basso a destra);
- 3) cliccare su "ricerca altri pagamenti";
- 4) su Ente selezionare "COMUNE DI REGGIO CALABRIA";
- 5) una volta selezionato l'Ente, su Tipologia di pagamento selezionare **"RICARICA BORSELLINO SERVIZI SCOLASTICI"** e cliccare su "procedi"
- 6) inserire i dati anagrafici dell'alunno/a e i dati dell'intestatario (genitore).
- 7) la mancata presentazione dell'ISEE costituirà l'applicazione del costo massimo del pasto;

La scuola privata, paritaria potrà accedere alla piattaforma solo per visionare le prenotazioni giornaliere dei pasti, la cui erogazione continuerà ad avvenire a cura della scuola stessa, salvo che essa non voglia avvalersi dell'operatore economico scelto dall'Amministrazione Comunale. I pasti erogati saranno rendicontati e fatturati entro giorno 5 del mese successivo a quello di erogazione.

Il Comune provvederà al pagamento delle fatture nel rispetto:

- degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33/2013;
- della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010;
- del regime fiscale dovuto, giusta dichiarazione resa ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 600/73;
- del termine dei trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura per come previsto dalla normativa vigente.

Art. 7

Il servizio di refezione verrà erogato a cura della scuola.

Il personale impiegato nel summenzionato servizio è assunto direttamente dalla Scuola, nel rispetto delle norme vigenti in materia di disciplina dei rapporti di lavoro e soggiace al trattamento giuridico ed economico previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Settore.

A tal proposito la scuola si impegna a trasmettere al Comune un elenco di tale personale, con il dettaglio del livello di inquadramento e della tipologia di rapporto di lavoro prescelta.

Rimane inteso che il Comune è sollevato da qualsiasi tipo di responsabilità (versamento di contributi e premi assicurativi, pagamenti di stipendi, ecc.) derivanti dai rapporti di lavoro in parola.

Art. 8

Le Scuole riconoscono la facoltà del Comune ad effettuare controlli per assicurare all'Ente la garanzia della puntuale attuazione degli adempimenti previsti nella presente Convenzione e la verifica del rispetto dei relativi obblighi, allo scopo di evitare il verificarsi di situazioni pregiudizievoli agli interessi dello stesso Comune, fonti di responsabilità patrimoniale.

Eventuali irregolarità accertate all'esito dei summenzionati controlli, comporteranno la decadenza dal contributo, ferma restando ogni altra forma di responsabilità eventualmente configurabile.

Art. 9

Ciascuna delle Scuole in convenzione risponde civilmente e penalmente dei fatti ed atti commessi in occasione della erogazione del servizio mensa scolastica, esonerando e lasciando indenne il Comune da qualunque azione di risarcimento, indennità o pretesa, sia di terzi che della stessa Scuola, per i danni eventualmente cagionati nell'esercizio delle attività relative al servizio convenzionato.

Art. 10

1. Per accedere ai benefici di cui alla presente convenzione Ciascuna delle Scuole dovrà presentare al Comune, attraverso la piattaforma dedicata, i seguenti documenti:

- a) copia autorizzazione dell'Autorità Scolastica, ovvero il decreto di riconoscimento della parità dell'Ufficio Regionale della Calabria;
- b) autorizzazione igienico-sanitaria;
- c) autorizzazione sanitaria all'esercizio della mensa;
- d) comunicazione inizio del servizio di mensa in convenzione;
- e) elenco nominativo del personale impiegato;
- f) elenco fornitori per il servizio di mensa;
- g) Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia ai sensi dell'art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445);
- h) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 circa la regolarità dei contributi locali e nazionali.

Art. 11

1. Le Scuole dell'infanzia private, paritarie, sottoscrittrici della presente Convenzione possono comunicare al Comune la designazione di un organismo di rappresentanza, a cui conferiscono la delega alla gestione degli adempimenti di cui alla presente convenzione, laddove espressamente consentita.

Art.12

- 1. La presente Convenzione trova applicazione, per l'anno scolastico 2025/2026.
- 2. Le spese di registrazione bollo e quant'altro attinente alla presente Convenzione, nessuna esclusa, restano a totale carico, per quota, delle Scuole contraenti;

Per il Comune di Reggio Calabria
Il Dirigente

Per l'Istituzione Scolastica Privata
Il rappresentante legale